

Lavoro svolto per altri durante l'assenza per malattia: Il valore limitato del certificato medico

- Agosto 2017 -

Molto interessante è il caso di un medico lavoratore dipendente, **licenziato per giusta causa** perché sorpreso a **lavorare nella farmacia della moglie durante il periodo di assenza per infortunio** (il lavoratore era assente a seguito di un grave incidente in itinere con una prognosi di guarigione completa di 18 mesi)

Il medico aveva provato a difendersi evidenziando che l'attività resa presso la farmacia era stata svolta gratuitamente e soprattutto senza pregiudicare o ritardare la guarigione.



La Suprema Corte (Cass. 1 agosto 2017 n. 19189) ha precisato che “*costituisce illecito disciplinare l'espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia non solo se da tale comportamento derivi un'effettiva impossibilità temporanea della ripresa del*

*lavoro, ma anche quando **la ripresa sia solo messa in pericolo** dalla condotta imprudente".* Quello commesso dal medico è infatti un c.d. illecito di pericolo e non di danno, essendo sufficiente che la ripresa lavorativa presso il datore di lavoro sia stata anche solamente messa in pericolo in ragione del comportamento imprudente tenuto dal lavoratore (il quale operava presso la farmacia della moglie per circa 6 ore al giorno servendo e consigliando i clienti, rilasciando scontrini fiscali e relazionandosi con gli informatori scientifici).

La sentenza in oggetto è inoltre intervenuta **circoscrivendo l'efficacia probatoria del certificato medico** con il quale era stata prognosticata la completa guarigione in 18 mesi. Per i giudici della Suprema Corte l'efficacia probatoria, fino a querela di falso, del certificato medico *"è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato ed alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"*. Il **giudizio prognostico** del certificato medico – che è a tutti gli effetti una mera manifestazione di scienza in relazione allo stato di malattia – costituisce una **presunzione di fatto e come tale è liberamente apprezzabile** da parte del giudice.

Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che se il medico poteva rimanere per 6 ore al giorno a lavorare presso la farmacia della moglie, ben avrebbe anche potuto tornare in servizio presso il proprio datore di lavoro.

(Foto by Pixabay)